

Documento per la consultazione

Disposizioni di vigilanza

Gruppo Bancario Cooperativo



Marco Bindelli
Partner Studio Mancinelli – Ancona

Premessa

Si ringrazia la Banca d'Italia della possibilità offerta ai sensi della legge 262/2005 di fornire osservazioni, commenti e proposte alla normativa secondaria di attuazione della riforma delle banche di credito cooperativo approvata con la legge 8 aprile 2016 n. 49 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 14 febbraio 2016 n. 18.

Le disposizioni poste in consultazione, nell'ottica di consentire la creazione di gruppi bancari cooperativi caratterizzati da unità di direzione strategica e operativa, integrazione della *governance*, coesione patrimoniale e capacità di risolvere autonomamente eventuali difficoltà di singole banche appartenenti al gruppo, appaiono coerenti con le regole prudenziali europee e gli standard di supervisione del Meccanismo di Vigilanza Unico.

Nonostante il nome (gruppi bancari cooperativi), non vi sono dubbi sul fatto che la riforma abbia inteso incentivare la costituzione di gruppi misti, ossia gruppi composti da società cooperative e da società di capitali, nei quali il controllo (ai sensi dell'art. 23 del TUB) della capogruppo società per azioni può essere esercitato, indifferentemente, mediante partecipazioni o contratto nei confronti delle banche affiliate società per azioni ed esclusivamente mediante contratto (definito di coesione) nei confronti delle banche di credito cooperativo affiliate (almeno sino a quando non è autorizzata l'emissione di azioni di finanziamento riservate alla sottoscrizione della capogruppo).

Relativamente alla normativa secondaria posta in consultazione, nell'esprimere apprezzamento e condivisione per l'introduzione dei concetti di meritocrazia e competenza nella *governance* della capogruppo e delle banche affiliate, in termini generali, si suggerisce:

- un esplicito richiamo al rispetto, da parte della capogruppo che eserciterà l'attività di direzione e coordinamento, dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale (sana e prudente gestione) delle banche affiliate contenuto nell'art. 2497 del codice civile, (doveri della capogruppo e corretto esercizio dei poteri di direzione e coordinamento);
- una maggiore applicazione del principio di proporzionalità dei poteri della capogruppo rispetto alla rischiosità delle banche affiliate, con particolare riferimento alla procedura di consultazione che assicura alla capogruppo il gradimento preventivo sui componenti gli organi sociali che saranno nominati dall'assemblea dei soci delle banche affiliate (maggiore applicazione del c.d. principio *risk based approach*);
- una ulteriore specificazione delle finalità mutualistiche che dovranno essere rispettate dalle banche di credito cooperativo e dalle altre banche aderenti al gruppo da inserire, obbligatoriamente, nel contratto di coesione (ulteriore specifica delle finalità mutualistiche);
- una concreta applicazione del diritto di recesso concesso dalla legge di riforma alle banche aderenti al contratto di coesione (effettività del diritto di recesso).

Osservazioni e proposte specifiche

A pag. 6, al paragrafo 2, lettera v, al fine di evitare equivoci tra ruolo e funzione dei “*sottogruppi territoriali*” e l’attività che può essere esercitata dalle “*articolazioni territoriali*”, nonché allo scopo di specificare nella sezione normativa quanto espresso nella parte introduttiva del “Documento per la consultazione”, si propone di inserire una nota, in corrispondenza della locuzione “*articolazioni territoriali*”, dal tenore e contenuto simile a quanto indicato a fine pag. 2 ed inizio pag. 3 della parte introduttiva del “Documento per la consultazione” che specifichi, per queste, la possibilità di esercizio di talune attività di direzione e coordinamento.

La nota avrebbe anche lo scopo di chiarire che la funzione di supporto operativo della capogruppo nella sua attività di direzione coordinamento e controllo delle banche affiliate è riservata esclusivamente al “*sottogruppo territoriale*”, come ben specificato in fondo a pag. 3 e ad inizio pag. 4 della parte introduttiva del “Documento per la consultazione”.

A pag. 7, al paragrafo 4, lettera b, relativamente alla dimensione minima degli eventuali “*sottogruppi territoriali*” si suggerisce di specificare che il 10% della somma del totale attivo delle banche di credito cooperativo affiliate è riferito al 10% dei RWA delle banche di credito cooperativo affiliate (come sembrerebbe precisato a pag. 3 della parte introduttiva del “Documento per la consultazione”).

A pag. 9, al paragrafo 1, primo capoverso, dopo il punto e virgola, al fine di richiamare esplicitamente la capogruppo, nell’esercizio della propria attività di direzione e coordinamento nei confronti delle banche affiliate, al rispetto dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale (sana e prudente gestione) delle medesime contenuto nell’art. 2497 del codice civile, si propone la seguente formulazione integrativa (in corsivo l’integrazione suggerita):

la capogruppo, *nell’interesse della stabilità del gruppo*, assume verso le banche affiliate i doveri e le responsabilità connessi al proprio ruolo di direzione strategica e operativa del gruppo e di interlocutore dell’autorità di vigilanza, *esercitando la propria attività di direzione e coordinamento senza violazione dei principi di corretta gestione societaria e al fine di promuovere la sana e prudente gestione delle medesime banche affiliate*.

A pag. 10, al paragrafo 1.1, seconda alinea, al fine di fugare dubbi (da alcuni erroneamente sollevati) circa la possibilità, in assenza di previsione statutaria, di poter nominare anche tutti esponenti delle banche affiliate negli organi della capogruppo, si propone di inserire una nota con la quale si specifica che:

In nessun caso, al fine di assicurare l’effettività dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, la maggioranza dei componenti degli organi della capogruppo può essere costituita da esponenti delle banche affiliate.

A pag. 11, al paragrafo 1.2, secondo capoverso, in corrispondenza di quelle che, in base ad un refuso, dovrebbero corrispondere alle lettera c) e d), al fine di consentire la corretta applicazione del principio di proporzionalità dei poteri della capogruppo in funzione della rischiosità delle banche, nel rispetto del potere della capogruppo di nominare o revocare in qualsiasi momento direttamente i componenti degli organi delle banche affiliate (principio, tra l’altro espresso anche nel primo e nell’ultimo capoverso del paragrafo 1.2), si propone l’integrazione dei seguenti periodi (in corsivo le integrazioni proposte):

c) si assicura che gli organi sociali eletti dall’assemblea dei soci (o altro organo competente) della banca affiliata siano composti, *parzialmente o totalmente*, da soggetti su cui la capogruppo si è espressa favorevolmente nella precedente fase di consultazione. *Fermo restando il potere della capogruppo di nominare o revocare in qualunque momento, motivandone la scelta, i componenti degli organi delle banche affiliate, il numero dei soggetti sui quali la capogruppo si esprime*

favorevolmente è determinato in funzione della rischiosità delle stesse banche affiliate, stabilita attraverso l'adozione di un sistema di indicatori di "early warning";

d) nell'eventualità che, in esito alle fasi b) e c), il numero di candidati valutati favorevolmente dalla capogruppo sia insufficiente per la formazione di organi completi e regolarmente funzionanti, si attribuisce esclusivamente alla capogruppo il potere di opporsi alla nomina degli esponenti ritenuti non idonei e/o di nominare, per via extra-assembleare (9), i componenti mancanti, fino a raggiungere il numero dei componenti sui quali la capogruppo ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi della precedente lettera c).

A pag. 14, al paragrafo 1.4, ultimo capoverso, dopo la seconda alinea, al fine di incrementare l'effettivo ed efficace esercizio dell'azione di controllo della capogruppo proporzionata alla rischiosità della banca affiliata, si suggerisce l'introduzione della seguente possibilità:

- *la facoltà della capogruppo di partecipare, con un suo rappresentante, alle riunioni degli organi di governo delle banche affiliate e di richiedere appositi incontri con componenti dell'organo amministrativo e/o dell'organo di controllo e/o con l'alta direzione;*

A pag. 16, al paragrafo 1.8, primo capoverso, prima seconda e terza alinea, al fine di garantire la coerenza cooperativa del gruppo e di meglio specificare le finalità mutualistiche che dovranno essere perseguite sia dalle banche di credito cooperativo che dalle altre banche facenti parte del gruppo bancario cooperativo, nonché allo scopo di ribadire il dovere di rispettare il principio di corretta gestione societaria da parte della capogruppo nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, si propongono le seguenti integrazioni (in corsivo le integrazioni suggerite):

- *riconoscere e salvaguardare le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo, sostenendone la capacità di sviluppare lo scambio mutualistico con i soci, la mutualità prevalente, la solidarietà e l'operatività nei territori di competenza;*
- *mantenere lo spirito cooperativo del gruppo, prescrivendo un esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo che sia coerente con i principi di mutualità prevalente, solidarietà, parità di trattamento e non discriminazione caratteristici della categoria del credito cooperativo. In particolare, avendo riguardo a obiettivi di equilibrio e corretto funzionamento dell'accordo di garanzia, il contratto di coesione impegna la capogruppo a orientare il gruppo verso modelli di business coerenti con i principi cooperativi e ad adottare misure organizzative e assetti di gruppo idonei a limitare i rischi derivanti da attività non riconducibili a finalità mutualistiche svolte dalla stessa capogruppo e da altre società del gruppo, ivi incluse le altre banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, che hanno aderito al contratto di coesione o sulle quali la capogruppo abbia il controllo ai sensi dell'art. 23 del TUB;*
- *tutelare la stabilità e la sana e prudente gestione delle banche affiliate, mediante un esercizio dei poteri attribuiti alla capogruppo finalizzato ad assicurare il rispetto dei principi di corretta gestione societaria e delle disposizioni prudenziali applicabili alle banche affiliate nonché l'attivazione, se e in quanto appropriato, delle forme di sostegno previste dall'accordo di garanzia;*

A pag. 18, al paragrafo 2, ultima alinea, con riferimento all'accordo di garanzia, anche al fine di non rendere puramente teoriche le ipotesi di recesso, si propone di abbassare almeno a 5 anni il periodo di permanenza degli obblighi reciproci di garanzia esterna in capo alla banca uscente. In caso di accoglimento della proposta, per esigenze di coordinamento logico-sistematiche, analoga modifica andrebbe apportata a pag. 20, relativamente al paragrafo 3.1, primo capoverso, ultimo periodo.

Al paragrafo 3.1, al primo capoverso di pag. 20, dopo il secondo periodo (prima della frase: L'esercizio del diritto di recesso è subordinato a un preavviso...), al fine di introdurre come causa

inderogabile del diritto di recesso la modifica sostanziale del contratto di coesione, si propone di inserire la seguente frase:

Il contratto di coesione dovrà prevedere il diritto di recesso in caso di modifica del contratto stesso non dovuta ad interventi normativi.

A pag. 22, al paragrafo 1, primo capoverso, sempre al fine di ribadire il rispetto del principio di corretta gestione societaria da parte della capogruppo nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, si suggerisce di integrare il periodo nel seguente modo (in corsivo l'integrazione proposta):

Lo statuto della capogruppo contiene, oltre alle clausole indicate nelle disposizioni di vigilanza in materia di "Gruppi bancari", anche una clausola con la quale si attribuiscono alla stessa, nel rispetto delle finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo, i poteri di direzione e coordinamento sulle banche affiliate in virtù del contratto di coesione e, nell'ambito di tali poteri, il potere di emanare disposizioni vincolanti dirette alle banche affiliate, volte ad assicurare il rispetto *dei principi di corretta gestione societaria*, dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti.

A pag. 22, al paragrafo 2, secondo capoverso, in fondo all'ultimo periodo, dopo la locuzione "dalla capogruppo", coerentemente a quanto suggerito per la pag. 14, paragrafo 1.4, ultimo capoverso, al fine di incrementare l'effettivo ed efficace esercizio dell'azione di controllo della capogruppo, si propone di aggiungere la seguente frase:

e a consentire alla capogruppo di partecipare, con un suo rappresentante, alle riunioni degli organi di governo della banca e di richiedere appositi incontri con componenti dell'organo amministrativo e/o dell'organo di controllo e/o con l'alta direzione.

"Refusi" di carattere formale

A pag. 11, al paragrafo 1.2, secondo capoverso, dopo i due punti sembrerebbero essere state omesse le lettere a), b), c) e d), anche in considerazione di quanto asserito nella quintultima riga della citata pag. 11.

A pag. 16, al paragrafo 1.8, primo capoverso, terza alinea, seconda riga, dove si parla dei poteri attribuiti alla capogruppo, la preposizione *della* capogruppo va sostituita con *alla* capogruppo.

A pag. 23, al paragrafo 2, ultimo capoverso, secondo periodo, dove si dice "conforme a sana e prudente gestione", si dovrebbe modificare in "conforme *alla* sana e prudente gestione".

Ancona, 24 agosto 2016

Inviata a mezzo PEC all'indirizzo: ram@pec.bancaditalia.it